

TRIBUNALE DI BARI



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

Il Tribunale di Bari, seconda sezione civile, in composizione monocratica, nella persona del giudice Chiara Cutolo, all'udienza del 08/02/2024, a seguito della discussione orale, disposta ai sensi dell'art. 281 *sexies* c.p.c., ha pronunciato la seguente

**SENTENZA**

nella causa civile iscritta al n. 7014/2023 R.G. proposta

da

*Parte\_1* in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Schirone, domiciliata come in atti, giusta mandato in atti

- parte opponente -

nei confronti di

*Controparte\_1* e *Controparte\_2*, rappresentati e difesi dagli Avv.ti Marica Longo e Leonardo Ivan De Santo, domiciliati come in atti, giusta mandato in atti

- parte opposta -

Oggetto: opposizione *ex* artt. 615, co. 1, e 617, co. 1, c.p.c..

Conclusioni: come da verb. ud. 08/02/2024.

**MOTIVI**

I.- Per quanto strettamente rileva ai fini della decisione, giusta il disposto degli artt. 132 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c., le posizioni delle parti e l'*iter* del processo possono sinteticamente riepilogarsi come segue.

I.1.- Con atto di citazione notificato il 23/05/2023, la società opponente ha agito dinanzi a questo Tribunale impugnando il precetto, notificato il 05/05/2023, con il quale la parte creditrice, odierna opposta, le ha intimato il pagamento della complessiva somma di €43.632,46, oltre interessi e spese, in forza del decreto ingiuntivo n. 2301/2017 emesso dal Tribunale di Foggia (opposto e confermato dal Tribunale di Foggia con sentenza n. 2577/2021, passata in giudicato) e del decreto ingiuntivo n.

212/2019 emesso dal Tribunale di Foggia (non opposto).

A fondamento dell'opposizione, qualificata come “*opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c.*”, l'intimato ha censurato “*i suindicati decreti ingiuntivi, nonché la predetta sentenza n. 2577/2021 e l'atto di precetto del 05.05.2023*”, affermati viziati per “*carezza di legittimazione processuale del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno*”<sup>1</sup>, non constando autorizzazione del Giudice Tutelare, nonché per “*risoluzione contrattuale intervenuta tra le parti*” (con riguardo alla vicenda negoziale sottesa all'adozione dei provvedimenti monitori).

Ha pertanto formulato le seguenti conclusioni:

“- *accertare e dichiarare l'esistenza del difetto di capacità/legittimazione processuale in capo all'amministratore di sostegno del sig. Controparte\_1 , sig. CP\_2 [...], per aver quest'ultimo ommesso di richiedere e quindi di ottenere la necessaria e specifica autorizzazione da parte del Giudice Tutelare presso il Tribunale di Foggia sia a resistere nel giudizio di cognizione ordinaria svoltosi dinanzi al Tribunale di Foggia, R.G.N. 1124/2018, sia a incardinare un ulteriore giudizio monitorio, sempre dinanzi al Tribunale di Foggia, R.G.N. 7652/2018, in rappresentanza del fratello CP\_1 [...]*

- *per l'effetto, dichiarare la nullità dell'atto di precetto notificato alla opponente il 05.05.2023, derivante dal vizio relativo ai summenzionati titoli esecutivi, rilevabile anche d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.*

*E ancora:*

- *accertare e dichiarare, per i motivi innanzi esposti, l'intervenuta risoluzione ipso jure*

---

<sup>1</sup> Così in citazione, per la parte di interesse: “*il beneficiario di amministrazione di sostegno, ai sensi del combinato disposto degli artt. 374 c.c. n. 5 e 411 c.c., per promuovere un'azione giudiziaria nei confronti di terzi deve essere autorizzato dal Giudice Tutelare, dovendosi osservare la disciplina generale di cui all'art. 75 c.p.c., secondo cui le persone che non hanno il libero esercizio dei diritti non possono stare in giudizio se non rappresentate assistite o autorizzate secondo le norme che regolano la loro capacità (Cass. Civ. sent. n. 5380/2020)... Nel caso di specie il sig. Controparte\_2 , amministratore di sostegno del sig. Controparte\_1 , aveva richiesto e ottenuto in data 17.05.2017 dal Giudice Tutelare, l'autorizzazione alla proposizione del procedimento monitorio R.G.N. 6086/2017, nonché l'autorizzazione in data 06-07.12.2017 al compimento di tutti gli atti consequenziali all'aver ottenuto il Decreto Ingiuntivo n. 2301/2017, mentre per quanto attiene il procedimento di cognizione (Tribunale di Foggia R.G.N. 1124/2018), instauratosi con l'opposizione al decreto ingiuntivo n.2301/2017, nonché il secondo procedimento monitorio R.G.N. 7652/2018 con conseguente emissione del Decreto Ingiuntivo n. 212/2019 e tutti gli atti consequenziali, risultano privi di detta autorizzazione. Di qui l'eccezione oggidi spiegata circa il difetto di legittimazione processuale del sig. Controparte\_2 , in qualità di amministratore di sostegno del sig. Controparte\_1 , avendo lo stesso instaurato tali procedimenti in mancanza delle obbligatorie autorizzazioni del Giudice Tutelare, come imposto dal combinato disposto degli art. 374 c.c. n. 5 e 411 c.c.*”.

*del contratto oggetto delle pretese creditorie avanzate dai sigg.ri CP\_1 nei confronti della Parte\_1 e per l'effetto caducare i titoli esecutivi e l'atto di precetto notificati alla società attrice il 05.05.2023".*

Il tutto, con vittoria di spese.

I.2.- La parte opposta, costituendosi in giudizio, ha contestato ogni deduzione di parte avversa, eccependo in primo luogo l'inammissibilità dell'opposizione (al cospetto di vizi attinenti alla formazione del titolo esecutivo giudiziale, di cui dolersi esclusivamente nel giudizio di opposizione a d.i., se del caso tardiva - opposizione pure effettivamente instaurata dal debitore per uno dei due titoli -) e, nel merito, l'infondatezza delle doglianze.

In particolare, circa l'eccepita carenza di legittimazione processuale del soggetto beneficiario di amministrazione di sostegno, dando atto della sussistenza, con riguardo all'*iter* processuale relativo ai titoli sottesi al precetto, di idoneo atto autorizzativo rilasciato dal Giudice Tutelare (di qui, G.T.), ha affermato come non necessaria, per la notifica dell'atto di precetto, l'autorizzazione del G.T.; autorizzazione a ogni modo pure richiesta *ad abundantiam* quale conferma *ex post* nell'occasione della richiesta di autorizzazione alla costituzione nel presente giudizio di opposizione (*"L'atto di precetto opposto costituisce...la fase esecutiva dei titoli innanzi menzionati e rientra, pertanto, già nell'alveo delle autorizzazioni già concesse e tutte ratificate dal Giudice Tutelare con decreto di accoglimento n. cronol. 70/2023 del 20/07/2023"*).

Ha pertanto concluso per l'inammissibilità e/o il rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese (comparsa di costituzione e risposta depositata il 28/07/2023).

I.3.- In mancanza di istanza sospensiva, la causa, in assenza di attività istruttoria al netto della prova documentale, trattata nelle forme del rito semplificato Cartabia (ord. 12/10/2023), all'ud. 08/02/2024, precisate le conclusioni, viene dunque discussa e decisa *ex art. 281 sexies c.p.c.*

II.- Le questioni sorte nel contraddittorio seguono l'ordine logico-giuridico, dovendosi in via di inquadramento rilevare che, a fronte della generale intestazione e trattazione dell'opposizione da parte del precettato quale *"opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, co. 1, c.p.c."*, deve essere operata *ex officio* l'esatta qualificazione delle singole doglianze (già organicamente sintetizzate al par. I.1.).

II.1.- L'opposizione è da qualificarsi nei termini dell'opposizione *ex art. 615, co. 1, c.p.c.* nella parte in cui tende a contestare i titoli esecutivi di formazione giudiziale.

## TRIBUNALE DI BARI

Il motivo di opposizione è inammissibile poiché, come anche eccepito da parte opposta, le censure tendono a contestare la statuizione contenuta in un titolo di formazione giudiziale, in forza di ragioni deducibili (e pure dedotte) soltanto nel giudizio avverso il titolo (nella specie, l'opposizione è stata pure spiegata nei confronti di uno dei due provvedimenti monitori).

Invero, l'esecuzione intrapresa in virtù di titolo esecutivo di formazione giudiziale non può essere contrastata con l'opposizione all'esecuzione o agli atti esecutivi costruita su pretesi vizi formali o sostanziali del titolo stesso, tranne che se ne deduca l'inesistenza giuridica o la sopravvenuta mancanza delle corrispondenti ragioni creditorie per fatti estintivi o modificativi successivi alla sua formazione. Circostanze nella specie non adombrate e comunque non ricorrenti.

La giurisprudenza di legittimità, infatti, pacificamente afferma, a riguardo, che nel giudizio di opposizione all'esecuzione promossa in base a titolo esecutivo di formazione giudiziale, il debitore può invocare soltanto i fatti estintivi o modificativi del diritto del creditore che si siano verificati posteriormente alla formazione del titolo esecutivo medesimo, e non anche quelli intervenuti anteriormente, i quali sono deducibili esclusivamente nel giudizio preordinato alla formazione del titolo stesso - inclusa la fase di impugnazione - (Cass. ord. n. 21954/2017; Cass., Sez. Un., n. 1238/2015; nonché Cass. nn. 3712/2016, 3850/2011 e 26089/2005), salvo trattasi di vizi di formazione del provvedimento che ne determinino l'inesistenza giuridica (Cass., ord. n. 3277/2015); di talchè, nel giudizio *de quo* è possibile contestare solo la regolarità formale o l'esistenza del titolo esecutivo giudiziale, ma non il suo contenuto decisorio, integrando la violazione di tale regola da parte dell'opponente una causa di inammissibilità, e non di infondatezza, dell'opposizione (*ex multis*, Cass. nn. 12251/2007 e 22402/2008), come tale rilevabile d'ufficio dal giudice anche in grado d'appello (id., anche Cass. nn. 12251/2007 e 24027/2009) e comunque nella specie ritualmente eccepita dalla controparte.

Nello specifico, in sede di opposizione a precetto intimato sulla base di un decreto ingiuntivo, *“il debitore non può contestare il diritto del creditore per ragioni che avrebbe potuto, e dovuto, far valere nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, ma può far valere esclusivamente fatti modificativi o estintivi sopravvenuti”* (Cass., n. 27159/2006; n. 27160/2006): le eventuali cause di nullità o di illegittimità del decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo possono essere, dunque, dedotte soltanto con il

rimedio previsto dall'art. 645 c.p.c., preordinato alla delibazione nel merito della fondatezza del detto titolo.

II.2.- L'opposizione è invece da qualificarsi nei termini dell'opposizione *ex art.* 617, co. 1, c.p.c. (tempestiva) nella parte in cui contesta, con riguardo all'atto di precetto, il relativo presunto vizio formale consistente nella carenza di autorizzazione del G.T. al precetto.

In primo luogo va osservato che la parte opposta, pur ritenendo non necessaria l'autorizzazione del G.T. per la notifica del precetto, ha avanzato comunque istanza di conferma/ratifica all'autorità giudiziaria (autorizzazione del 20/07/2023 di cui al doc. 9: v. par. I.2.); sicchè, sul punto potrebbe anche dirsi cessata la materia del contendere.

A ogni modo, ragionando nei termini vuoi della soccombenza effettiva, vuoi di quella virtuale, il motivo di opposizione è infondato, non risultando, nei termini di cui all'opposizione, necessaria l'autorizzazione del G.T. per la notifica di un atto di precetto, alla luce della sua peculiare natura.

Ai sensi dell'art. 480 c.p.c., *“Il precetto consiste nell'intimazione di adempiere l'obbligo risultante dal titolo esecutivo entro un termine non minore di dieci giorni...con l'avvertimento che, in mancanza, si procederà a esecuzione forzata”*.

Dunque, per il tramite del precetto, il creditore intima al proprio debitore di adempiere in suo favore l'obbligo contenuto nel titolo esecutivo, con l'avviso che, in caso di mancato adempimento spontaneo, procederà a esecuzione forzata nei suoi confronti.

Per giurisprudenza pacifica, il precetto costituisce atto stragiudiziale, preliminare all'esecuzione, ossia *“un'attività stragiudiziale, prodromica e condizionante l'accesso all'esecuzione forzata”*<sup>2</sup>.

---

<sup>2</sup> Su tutte, va menzionata Cass., n. 18759/2017, di seguito nel passo di interesse:

*“Ad avviso della Corte, il precetto è un atto di carattere stragiudiziale, presupposto estrinseco all'esecuzione, atto preparatorio preliminare indefettibile del procedimento esecutivo, che ha inizio nell'espropriazione forzata con il pignoramento, nell'esecuzione per consegna o rilascio con la notifica del preavviso di rilascio, nell'esecuzione per obblighi di fare e di non fare con il ricorso per la determinazione delle modalità.*

*Depongono nel senso della enunciata conclusione, in modo univoco e concorde, pregnanti argomenti inferibili dalle seguenti disposizioni del codice di rito:*

- *l'art. 479, comma 1, per cui l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notifica del titolo esecutivo e del precetto;*

- *l'art. 480, comma 1, a mente del quale con il precetto si avverte che, in mancanza di adempimento spontaneo, si procederà ad esecuzione forzata;*

- *l'art. 481, comma 1, che sancisce l'inefficacia del precetto se nel termine di novanta giorni dalla sua notificazione non è iniziata l'esecuzione;*

- *l'art. 491, secondo cui l'espropriazione forzata inizia con il pignoramento e l'art. 608, comma 1, secondo cui l'esecuzione per consegna o rilascio inizia con la notifica dell'avviso con il quale l'ufficiale*

Sulla scorta di tale ricostruzione, il precetto è atto che si limita a preannunciare l'azione esecutiva, non integrando promozione di azione giudiziaria: perciò, trattasi di attività non rientrante nell'ipotesi (v. nota 1) indicata dall'opponente prevista dall'art. 374 c.c. (disposizione da esaminarsi avuto riguardo alla novellata formulazione, applicabile *ratione temporis* alla luce della data di notifica dell'atto di precetto; non v'è menzione della novella nelle difese).

Ossia, la fattispecie non può evidentemente rientrare nell'invocata ipotesi di cui all'attuale n. 9 ("*promuovere giudizi*"; è il precedente n. 5 - cui, deve ritenersi, fa riferimento l'opponente -; a ogni modo, per completezza, la vicenda non rientra nemmeno nell'attuale n. 5, che allude all'"*assumere obbligazioni*", né nelle altre ipotesi normative).

Peraltro e in scia, è principio consolidato in giurisprudenza quello per cui l'autorizzazione del G.T. ex art. 320 c.c. è necessaria soltanto per promuovere giudizi relativi ad atti di straordinaria amministrazione, che possono, cioè, "*arrecare pregiudizio e diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già del patrimonio*" (Cass., n. 743/2012, citata dall'opposta, con riguardo al patrimonio del minore; v. anche Cass., n. 10930/2022). E l'atto di precetto, *ex se* considerato, risulta preordinato all'accrescimento del patrimonio del soggetto interessato dalla tutela (o comunque alla protezione della sua posizione, in senso positivo e migliorativo) e non ad arrecare a quest'ultimo un nocumento e, quindi, un pregiudizio.

III.- Le spese processuali seguono la soccombenza.

Alla liquidazione del compenso deve provvedersi come in dispositivo secondo i parametri fissati dal d.m. 10/03/2014 n. 55 (d.m. 147/2022, arg. ex Cass., Sez. Un., n. 17405/2012 e art. 6 d.m. 147/2022), tenendo conto della natura della causa, del suo

---

*giudiziario comunica alla parte obbligata il giorno e l'ora in cui procederà.*

*Le menzionate norme escludono, con nettezza, che il precetto sia configurabile come atto introduttivo del processo di esecuzione: esso non contiene alcuna domanda di tutela rivolta ad un giudice (e, in tal senso, rileva significativamente la non necessità di indicare i beni da sottoporre ad espropriazione, a differenza di quanto statuito dall'abrogato codice di procedura civile del 1865), concreta una mera minaccia di esecuzione, è finalizzato alla realizzazione del diritto portato dal titolo attraverso l'adempimento spontaneo dell'obbligato (e ciò spiega perché vada notificato alla parte personalmente: art. 480, comma 4, cod. proc. civ.) e non già contro la sua volontà attraverso l'attività dell'organo giurisdizionale.*

*In sintesi estrema, il precetto «sta fuori e prima del processo esecutivo» (Cass. 10/11/1992, n. 12084). Sotto il profilo sistematico, poi, lo svolgimento di un'attività stragiudiziale, prodromica e condizionante l'accesso all'esecuzione forzata, soddisfa l'esigenza, presidiata da norme di rango primario, di impedire un inutile dispendio di risorse giurisdizionali".*

## TRIBUNALE DI BARI

valore, dell'effettiva entità dell'attività difensiva e della difficoltà delle questioni trattate, nonché del meccanismo decisorio adottato (parametri medi per le prime due fasi; parametri minimi per l'ultima fase; fase istruttoria insussistente).

IV.- Questa sentenza viene adottata *ex art. 281 sexies*, ult. co. c.p.c..

Il Cancelliere provvederà agli adempimenti di cui all'art. 35 disp. att. c.p.c..

P.q.m.

il Tribunale di Bari, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta, con atto di citazione notificato il 23/05/2023, da [...]

*Parte\_1* nei confronti di *Controparte\_1* e

*Controparte\_2*, ogni contraria istanza disattesa, così provvede:

- 1) DICHIARA inammissibile l'opposizione *ex art. 615 c.p.c.*;
- 2) RIGETTA l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.*;
- 3) CONDANNA la parte opponente al pagamento, in favore della parte opposta, delle spese processuali, che liquida in €4.358,00, oltre a rimborso forf. spese generali, Iva e Cpa come per legge.

Manda alla Cancelleria per gli adempimenti, anche in relazione al contributo unificato a fronte dell'operata qualificazione della domanda.

Bari, 15/02/2024

Il Giudice

*Chiara Cutolo*